

COMUNE DI BEVAGNA

Provincia di Perugia

ORIGINALE

Registro Generale n. 18

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 18 DEL 25-03-2020

Oggetto: MISURE URGENTI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI - MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO

IL SINDACO

VISTO che:

- con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, è stato dichiarato, per sei mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, sono state disposte nuove misure di contrasto alla diffusione della epidemia. In particolare, è stato, tra l'altro, disposto all'art. 2 che “le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'art. 1, comma 1” sono state disposte nuove misure di contrasto alla diffusione della epidemia;
- con Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” sono state dettate, in particolare dagli articoli 18 e 19, disposizioni sul lavoro pubblico;
- con Decreto Legge n. 11 dello 8 marzo 2020 “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria” sono state disposte nuove misure di contrasto alla diffusione della epidemia;
- con DPCM dello 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, sono state previste ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- con DPCM del 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, sono state indicate misure per l'organizzazione del lavoro pubblico;
- con DPCM dello 11 marzo 2020 sono state dettate “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”. E che in particolare l'articolo 1, punto 6, prevede quanto segue: “Fermo restando quanto disposto dall'art.1, comma 1, lett. e) del decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri dell'8 Marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”;

- con Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 recante “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 6 del 2020”, sono state indicate misure per l'organizzazione del lavoro pubblico;
- con Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020 recante “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, sono state indicate misure per l'organizzazione del lavoro pubblico;
- con circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1 del 4 marzo 2020, recante “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”, sono state illustrate alcune delle disposizioni dettate dal legislatore e dal Governo per l'organizzazione del lavoro pubblico durante l'epidemia da COVID-19;

RITENUTO urgente ed inderogabile in ragione dall'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, adottare tutte le misure necessarie tese da un lato a tutelare la salute dei dipendenti e dall'altro a garantire ai cittadini almeno i servizi essenziali, tali da preservare anche in chiave prospettica una seppur minima capacità di funzionamento della macchina amministrativa;

VISTO l'art 50 del d.lgs. n. 267/2000 e seguenti che recita espressamente *“In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale... in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti...”*

VISTO l'art. 54 commi 1, 3 e 4 del d.lgs. n. 267/2000, che recita espressamente: comma 1 *“Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto”*; comma 3 *“Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica”*; comma 4 *“Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”*.

CONSIDERATO che - ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del Comparto Regioni – Autonomie Locali - sono da considerare essenziali, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificati ed integrati dall'art.1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n.83, i seguenti servizi: a) stato civile e servizio elettorale; b) igiene, sanità ed attività assistenziali; c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica; d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;

e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; f) trasporti; g) servizi concernenti l'istruzione pubblica; h) servizi del personale; i) servizi culturali;

VALUTATO che, a seguito del possibile protrarsi della condizione di emergenza, vadano garantite una serie di attività che, come indicato nella circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione sono *“indifferibili con riferimento sia all’utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l’apertura e la funzionalità dei locali) sia all’utenza esterna”*;

ASSUNTO che il comune deve garantire il massimo di cooperazione e supporto per il contrasto della emergenza COVID-19, ad esempio utilizzando pienamente a tal fine la Polizia Locale ed il personale della protezione civile;

CONSIDERATO che per i dipendenti la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nella forma del lavoro agile è la modalità ordinaria nella attuale fase di emergenza sanitaria e che la stessa modalità non viene applicata nei casi in cui risulta incompatibile con lo svolgimento delle attività e che, per i dipendenti che non sono utilizzati per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali e per garantire il massimo di cooperazione e supporto per il contrasto della emergenza COVID-19 e che non sono utilizzati con le modalità del lavoro agile, l’ente ha disposto forme di intervento per diminuire la presenza;

ORDINA

1. Nell’ambito dei servizi essenziali è garantita la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati, nonché per garantire il massimo di supporto alle attività di contrasto alla diffusione della epidemia da COVID-19:

- raccolgimento delle registrazioni di nascita e di morte;
- attività prescritte in relazione alle scadenze di legge per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali fino alla consegna dei plichi agli uffici competenti;
- servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
- servizio di pronto intervento e di assistenza, anche domiciliare, per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti e ai minori affidati alle apposite strutture a carattere residenziale;
- servizio attinente alla rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione;
- servizio di POLIZIA LOCALE da assicurare con un nucleo di personale adeguato limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti:
 - a) attività richiesta dall’autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori;
 - b) attività antinfortunistica e di pronto intervento;
 - c) attività della centrale operativa;
 - d) vigilanza casa comunale;
 - e) assistenza in caso di sgombero della neve;
 - f) supporto alle attività necessarie nella attuale fase di emergenza sanitaria, ivi compresa la vigilanza sul rispetto dei vincoli dettati in materia di limitazione agli spostamenti, chiusura degli esercizi commerciali e dei pubblici servizi, distanziamento etc

- servizi culturali: da assicurare solo l'ordinaria tutela e vigilanza dei beni culturali di proprietà dell'amministrazione;
 - servizi del personale limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi, all'erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali per le scadenze di legge;
 - servizio di protezione civile;
2. Nell'ambito delle attività necessarie per garantire lo svolgimento delle attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna sia all'utenza esterna è garantita la continuità delle seguenti prestazioni:
- uffici della Segreteria;
 - uffici di supporto agli organi di governo;
 - uffici della Ragioneria;
 - uffici del Personale;
 - ufficio del protocollo;
 - uffici dell'Economato;
 - uffici di pronto intervento manutentivo;
 - ufficio ambiente;
 - settore servizi sociali;
 - ufficio servizi cimiteriali;
 - servizi demografici;
 - polizia locale;

DISPONE

pertanto che fino al 3 aprile 2020 e comunque fatte salve ulteriori proroghe delle disposizioni emergenziali, i servizi comunali al pubblico saranno erogati con le seguenti modalità,

POLIZIA LOCALE CENTRO OPERATIVO COMUNALE INFORMAZIONI E ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE EMERGENZA COVID-19

Richieste di intervento, informazioni con la POLIZIA LOCALE tel. 0742360848 (dalle ore 09,30 alle ore 12,30 - dalle ore 15,00 alle ore 18,00). comune.bevagna@postacert.umbria.it - polizialocale@comune.bevagna.pg.it
--

Sportello SUAPE (Sportello Unico Attività Edilizie e Produttive)

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - le pratiche edilizie e di attività produttive (attività commerciali ed assimilate) verranno accettate tramite il portale dedicato SUAPE 3.0 accessibile dal sito istituzionale del Comune; - le altre pratiche e/o comunicazioni non presentabili tramite SUAPE e/o comunicazioni verranno accettate solamente tramite e-mail al seguente recapito <i>pec</i>: <u>comune.bevagna@postacert.umbria.it</u>; - le richieste di informazione verranno evase solo tramite contatto telefonico dal LUN. al VEN. dalle ore 10,00 alle ore 12,30 ai seguenti recapiti: ATTIVITA' EDILIZIE (0742368122) - ATTIVITÀ PRODUTTIVE commerciali ed assimilate (0742368124); |
|--|

Autorizzazioni di competenza dell'AREA LAVORI PUBBLICI

Le richieste dovranno essere inviate tramite pec comune.bevagna@postacert.umbria.it.
Le richieste di informazione verranno evase solo tramite contatto telefonico o mail al seguente recapito telefonico dal LUN. al VEN. dalle ore 10,00 alle ore 12,30

AREA AMMINISTRATIVA - SOCIO ASSISTENZIALE - SVILUPPO ECONOMICO

le richieste di informazione verranno evase solo tramite contatto telefonico allo 0742368130-0742368124, dal LUN. al VEN. dalle ore 10,00 alle ore 12,30

- | | |
|------------------------------|--|
| - UFFICIO PROTOCOLLO | b.dominici@comune.bevagna.pg.it ; |
| - SERVIZI SOCIALI | r.frontani@comune.bevagna.pg.it ; |
| - ASSISTENTE SOCIALE | assistentesociale@comune.bevagna.pg.it ; |
| - UFFICIO CULTURA-TURISMO | a.fichera@comune.bevagna.pg.it ; |
| - UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO | a.fichera@comune.bevagna.pg.it ; |

SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE e STATO CIVILE

pratiche di residenza: verranno accettate solamente tramite mail e pec ai seguenti recapiti:
mail: demografici@comune.bevagna.pg.it
pec: comune.bevagna@postacert.umbria.it;

Sono sospesi i seguenti procedimenti:

- pubblicazione di matrimonio / celebrazione matrimoni / unioni civili;
- procedura di divorzio / separazione;
- consegna decreto concessione cittadinanza italiana per richiesta giuramento;
- cittadinanza art. 4 c. 2 Legge 91/92;
- dichiarazione di nascita.

per le Carte di identità e altre pratiche di estrema e documentata urgenza chiamare dal LUN al VEN. dalle ore 10,00 alle ore 12,30 il seguente numero: 0742368128

per le dichiarazioni di morte chiamare il n. 0742368128.

SERVIZI CIMITERIALI

Le richieste di informazione verranno evase solo tramite contatto telefonico o mail ai seguenti recapiti:

- telefono 0742-368121 - secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30;
- k.salari@comune.bevagna.pg.it;

UFFICIO TRIBUTI

le pratiche relative a dichiarazioni, variazioni, cessazioni o altre richieste verranno accettate solamente tramite:

- mail: tributi@comune.bevagna.pg.it
- pec: comune.bevagna@postacert.umbria.it;

le richieste di informazione verranno evase solo tramite contatto telefonico, dal LUN al VEN. dalle ore 10,00 alle ore 12,30 ai seguenti recapiti 0742368119.

DISPONE ALTRESI'

- la chiusura al pubblico di tutte le sedi comunali;
- la revoca della precedente ordinanza n. **15 del 12/03/2020**;
- la validità del presente provvedimento decorre dal giorno di adozione della presente ordinanza e fino al giorno 3 aprile 2020. Tale data potrà essere prorogata in presenza di una proroga delle condizioni di emergenza di cui ai citati DPCM;
- copia della presente ordinanza sia comunicata e trasmessa a:
 - Regione Umbria, Presidente della Giunta Regionale;
 - Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
 - AUSL Umbria n. 2;
 - Albo Pretorio on line;
 - Comando di Polizia Locale;
 - Comando Stazione Carabinieri Bevagna;
 - Centro Operativo Regionale Protezione Civile
 - Responsabili di Area.

Nella situazione emergenziale in atto, dove si richiede alla cittadinanza di collaborare per contenere al massimo la diffusione del contagio, il Sindaco può essere contattato tutti i giorni telefonando ai seguenti numeri: **0742368112-3394003437**; per richiedere un appuntamento rivolgersi al numero **0742368130**.

La precedente ordinanza n. 15 del 12/03/2020 è revocata.

AVVERTE

- il mancato rispetto della presente ordinanza comporta violazione all'art. 650 del Codice Penale;
- contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria, entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Prof.ssa FALSACAPPA ANNARITA